



**REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Indice

Indice

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO	3
COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE.....	3
DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA	4
DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO	4
CONVOCAZIONE, VOTO E DECISIONI DELL'ORGANISMO.....	5
VERBALIZZAZIONE RIUNIONI	6
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	6
FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO.....	6
RISORSE FINANZIARIE	8
FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTO DELL'ORGANISMO	8
MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO AGLI ORGANI SOCIETARI.....	9
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	9

Articolo 1

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 È istituito presso la Fondazione Teatro Regio di Torino (di seguito la 'Fondazione') un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito 'Organismo di Vigilanza') in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di organizzazione e gestione (di seguito 'Modello') adottato dalla Fondazione con determina n. 1 del 18/01/2016 del Sovrintendente allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (nel seguito 'Decreto'), recante la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Fondazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*».
- 1.2 Il presente regolamento è predisposto dall'Organismo medesimo al fine di disciplinare la propria organizzazione e funzionamento.

Articolo 2

NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO

- 2.1 L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale composto da tre membri ed è nominato dal Sovrintendente. L'Organismo elegge tra i propri membri il Presidente.
- 2.2 I membri dell'Organismo possono, qualora lo ravvisino opportuno, nominare un segretario al di fuori dei suoi componenti cui affidare i compiti operativi.
- 2.3 I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti che hanno maturato un'esperienza complessiva in materia organizzativa e di controllo interi di adeguata professionalità ed in possesso dei requisiti di onorabilità.
- 2.4 Onde garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, possono essere scelti membri sia esterni sia interni, non direttamente coinvolti in attività gestionali.
- 2.5 I membri dell'Organismo non devono avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né tantomeno possono essere legati alla Fondazione da interessi economici rilevanti; essi devono, inoltre, essere liberi da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interesse.
- 2.6 Al momento della nomina, i componenti attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dal presente regolamento. L'Organismo di Vigilanza rileva annualmente la permanenza in capo ai propri componenti dei predetti requisiti e l'assenza delle predette cause, riferendo al Sovrintendente eventuali carenze rilevate, perché vengano presi i provvedimenti di competenza.

Articolo 3

COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

- 3.1 Il Presidente dell'Organismo ha i seguenti compiti e poteri:
 - convoca e presiede le riunioni dell'Organismo stabilendone l'ordine del giorno;

- rappresenta l'Organismo con facoltà di delegare altro componente;
 - invita alle riunioni dell'Organismo i responsabili di altre funzioni aziendali e, a fini consultivi, i consulenti esterni;
 - cura i rapporti con il Sovrintendente;
 - conserva il libro dell'Organismo e la restante documentazione inerente all'attività svolta dall'Organismo, garantendone l'accessibilità anche agli altri membri.
- 3.2 Nell'esercizio della sua attività, il Presidente è coadiuvato dal Segretario che redige i verbali delle sedute e cura la documentazione dell'Organismo, le convocazioni e gli inviti di cui sopra.

Articolo 4

DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO

4.1 L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni.

4.2 I membri dell'Organismo designati restano in carica per tutta la durata del mandato ricevuto a prescindere dal rinnovo del Sovrintendente che li ha nominati, a meno che il rinnovo del Sovrintendente dipenda dalla commissione di uno dei reati; in tal caso il neo eletto provvede a costituire un nuovo Organismo.

4.3 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro effettivo dell'Organismo, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Sovrintendente il quale provvederà a determinare la nomina del relativo sostituto. E' fatto obbligo al Presidente di comunicare tempestivamente al Sovrintendente il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.

4.4 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Sovrintendente abbia reintegrato l'Organismo che procederà alla nomina del nuovo Presidente.

4.5 È facoltà dei componenti dell'Organismo di Vigilanza rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso, essi devono darne comunicazione al Sovrintendente per iscritto motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia. In caso di rinuncia da parte di tutti i membri dell'Organismo, la rinuncia non avrà effetto sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Sovrintendente. Negli altri casi, la rinuncia avrà effetto immediato.

4.6 Il Sovrintendente può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo solo per giustificato motivo. A tale riguardo per giusta causa dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico (es. omessa redazione della relazione semestrale, delle relazione riepilogativa annua sull'attività svolta);
- una sentenza di condanna alla Fondazione ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'Organismo in relazione alle attività da lui svolte;

- il mancato riserbo relativamente alle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico;
- il venir meno di anche uno solo dei requisiti di eleggibilità.

Nei casi sopra descritti, il Sovrintendente provvederà a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato. Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Sovrintendente provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza.

- 4.7 La mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza automatica del membro effettivo dell'Organismo dall'ufficio.

Articolo 5

CONVOCAZIONE, VOTO E DECISIONI DELL'ORGANISMO

- 5.1 L'Organismo si riunisce con frequenza necessaria al compimento delle proprie funzioni ed almeno una volta ogni quadrimestre.
- 5.2 L'Organismo si riunisce altresì per iniziativa della maggioranza dei suoi membri ogni qual volta si ritenga opportuno per l'effettivo svolgimento dei compiti dell'Organismo.
- 5.3 Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni ed invia le convocazioni ed i documenti necessari ai lavori ai membri dell'Organismo e se, invitati, alle altre funzioni aziendali e/o ai consulenti esterni, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, due giorni lavorativi prima di tale data. Le convocazioni e la documentazione possono essere trasmesse a mezzo telefax o posta elettronica.
- 5.4 Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i membri dell'Organismo.
- 5.5 Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal membro più anziano, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario.
- 5.6 Ciascun membro effettivo dell'Organismo ha diritto ad un voto. Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale il proprio dissenso.
- 5.7 Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Fondazione, ma possono essere svolte in video o teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri. In particolare è necessario che sia consentito:
- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle eventuali deliberazioni;
 - al segretario di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
 - agli intervenuti di partecipare alla discussione, anche attraverso la consultazione di eventuali documenti forniti in corso di riunione, e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

- 5.8 Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale, sottoscritto degli intervenuti, nel quale si riportano: giorno, mese, anno, orario di inizio e di termine e luogo della riunione; il nome dei membri presenti, di quelli assenti e di tutto coloro che hanno partecipato alla riunione; gli argomenti da trattare; le proposte ed, infine, l'esito della votazione, indicando eventuali voti dissidenti. Il verbale è approvato non oltre la seduta successiva dell'Organismo.

Articolo 6

VERBALIZZAZIONE RIUNIONI

- 6.1. Una sintesi delle decisioni assunte dall'Organismo viene preparata dal segretario e consegnata alla Fondazione. Il verbale della riunione precedente viene trasmesso ai componenti dell'Organismo e agli altri eventuali partecipanti, di norma prima della riunione successiva.
- 6.2. All'inizio di ciascuna riunione il Presidente sottopone all'approvazione dell'Organismo il verbale dell'adunanza precedente.
- 6.3. I verbali delle riunioni, oltre a far constare la presenza dei partecipanti, devono riportare in forma sintetica anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.
- 6.4. I verbali delle riunioni, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività di verifica, sono conservati in uno specifico archivio, il cui accesso è consentito ai membri dell'Organismo ed eventuali soggetti autorizzati dallo stesso. L'accesso alla documentazione verrà comunque garantito su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 7

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 7.1 I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che la comunicazione delle stesse sia necessaria per l'espletamento dell'incarico.
- 7.2 I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.
- 7.3 L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

Articolo 8

FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO

- 8.1. All'Organismo è affidato sul piano generale il compito di vigilare:
- sull'effettiva osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
 - sulla reale efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
 - sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni e/o normative.
- 8.2. Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo il compito di:
- verificare e controllare periodicamente il rispetto delle prescrizioni di cui al Codice Etico;
 - condurre ricognizioni dell'attività ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio e dei relativi processi;
 - effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio, anche a sorpresa;
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essergli obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
 - coordinarsi con le altre Direzioni (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'Organismo viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante. All'Organismo devono essere inoltre segnalate eventuali situazioni dell'attività che possano esporre la Fondazione al rischio di reato;
 - controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;
 - poter condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
 - verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
 - coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (es. definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, aggiornamento, ecc.);
 - verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto.
- 8.3. Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati ai commi precedenti, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:
- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo nonché il flusso informativo da e verso lo stesso;
 - accedere ad ogni e qualsiasi documento rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto senza necessità di alcun consenso preventivo;

- richiedere la collaborazione, anche in via continuativa, di strutture interne o ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- disporre che i soggetti destinatari della richiesta forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al presente Modello.

Articolo 9

ATTIVITA' ISPETTIVA DELL'ORGANISMO

- 9.1. Al fine di vigilare sull'efficace attuazione del modello, l'Organismo conduce verifiche interne agli uffici chiedendo la massima collaborazione da parte dei Dipendenti. L'Organismo effettua, infatti, periodicamente verifiche a campione su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio reato.
- 9.2. Le verifiche sono condotte dall'Organismo collegialmente ovvero, di propria iniziativa, dai singoli membri in base ad un piano di lavoro predisposto per ogni area a rischio e finalizzato a controllare l'attuazione e l'efficacia delle procedure create in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001.
- 9.3. Le risultanze di ogni verifica sono formalizzate da apposito documento, nel quale sono annotate le eventuali non conformità emerse durante i controlli eseguiti.
- 9.4. Nel caso siano state riscontrate irregolarità, l'Organismo procede a redigere un documento contenente le azioni correttive, indicando, al Responsabile dell'ufficio ispezionato i comportamenti da adottare e il tempo entro il quale le non conformità devono essere eliminate. L'attuazione dei provvedimenti correttivi saranno oggetto di un successivo controllo da parte dell'Organismo.

Articolo 10

RISORSE FINANZIARIE

- 10.1. L'Organismo è dotato di adeguate risorse finanziarie, preventivamente determinate dal Sovrintendente, che devono essere impiegate esclusivamente per le spese che lo stesso deve sostenere per l'espletamento delle sue funzioni e per l'adeguato svolgimento dei compiti di vigilanza.

Articolo 10

FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTO DELL'ORGANISMO

- 11.1. All'Organismo deve essere fornita, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.
- 11.2. L'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione (se scritta)

e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna.

- 11.3. Le segnalazioni pervenute all'Organismo devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio informatico e/o cartaceo al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'Organismo.

Articolo 12

MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO AGLI ORGANI SOCIETARI

- 12.1. L'Organismo predispone un piano annuale delle verifiche previste per l'anno successivo, da consegnare al Sovrintendente, al Consiglio di Indirizzo e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Tale piano dovrà indicare le attività che l'Organismo intende svolgere per accertare:

- l'adeguatezza della mappatura delle aree di attività a rischio;
- l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- l'effettiva conoscenza e comprensione dei principi del Modello da parte del personale della Fondazione ;
- la conformità al Modello dell'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;

e per seguire il *follow-up* delle proposte di adeguamento del Modello formulate, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

- 12.2. L'Organismo riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità in via continuativa con il Sovrintendente e redige su base periodica semestrale un rapporto indirizzato al Sovrintendente, al Consiglio di Indirizzo e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Tale rapporto scritto ha ad oggetto:

- l'attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche eventualmente condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, ecc.);
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Fondazione, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

- 12.3. L'Organismo deve segnalare tempestivamente al Sovrintendente:

- qualsiasi violazione del Modello che sia ritenuta fondata dall'Organismo stesso, di cui sia venuto a conoscenza su segnalazione da parte dei Destinatari o che abbia accertato lui stesso;
- ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al Decreto.

Articolo 13

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- 13.1 Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente con il consenso della maggioranza dei suoi componenti.